

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FRANZA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1988

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, in materia di ricostruzione nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto-legge n. 474 del 20 novembre 1987, recante «Proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia», all'articolo 5 aveva individuato alcune categorie di proprietari di immobili danneggiati dal sisma ammessi ad usufruire delle disposizioni e delle agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e posti, quindi, in condizione di operare i necessari interventi di ricostruzione o di riparazione. Fra queste categorie – accanto agli emigrati all'estero e agli affittuari coltivatori diretti, mezzadri o coloni, nonché agli assegnatari degli enti di sviluppo o di altri enti – erano stati indicati nell'articolo 5 anche coloro che risultassero, alla data del sisma,

trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro. Orbene, questa ultima categoria è stata esclusa dalla possibilità della ricostruzione sovvenzionata con una improvvida decisione adottata in sede di conversione del decreto-legge.

Il tutto è avvenuto probabilmente sull'onda di considerazioni affrettate ed anche di qualche ingenerosa polemica, riguardante ben altri settori, che si è accesa negli ultimi mesi e che ha assunto accentuate coloriture antimeridionalistiche.

In realtà, escludendo dalla possibilità della ricostruzione agevolata coloro che, proprietari di case nelle zone terremotate, se ne sono allontanati nel periodo del terremoto o in quello successivo, si penalizza una categoria,

certamente operosa e benemerita, di cittadini che sono riusciti a reperire in altre parti del territorio nazionale (e, se mai, proprio ai margini di quella frontiera nazionale al di là della quale invece il diritto alla ricostruzione viene garantito a chi si sia trasferito) quegli sbocchi occupazionali che non hanno trovato nella loro regione. Questi stessi cittadini hanno però voluto mantenere con le loro terre di origine legami essenziali di natura anche economica e sarebbero i primi ad avere interesse e disponibilità finanziarie ai fini della ricostruzione.

Si consideri che il denaro meglio speso ai fini della ricostruzione è proprio quello che - senza inutili costrizioni o lentezze o complicità burocratiche - viene erogato direttamente ai privati, i quali hanno ogni interesse a costruire e ricostruire presto e bene. Si consideri inoltre che l'avvenire economico delle zone colpite dal sisma dipenderà in larga misura dalla disponibilità e dalla volontà della parte più operosa dei loro cittadini di continuare a risiedervi o di ritornarvi: l'afflusso di persone dinamiche ed autosufficienti sul piano socio-economico è quanto di meglio ci si può augurare e costituirà il lievito per la ripresa di territori così duramente colpiti.

Il presente disegno di legge, quindi, con il suo articolo 2, reintroduce una saggia previsione normativa, contenuta nei diversi decreti-legge che si sono succeduti e che è stata irrazionalmente soppressa in sede di conversione definitiva. Oltretutto, si tratta di un gesto di giustizia riparatrice, poiché nell'arco della vigenza dei vari decreti-legge si erano accumulate una serie di legittime aspettative e si era già cominciato, nelle zone terremotate, a redigere e presentare progetti di ricostruzione abitativa che ora rischiano di finire nella inutilità e nella polvere.

Il disegno di legge, inoltre, prende atto della incongruenza di alcune scadenze temporali e della inadeguatezza di alcune indicazioni normative del testo del decreto-legge n. 474 nella versione risultante dalla sua conversione in legge e propone - con gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 - piccole ma quanto mai opportune modificazioni largamente auspicate dalle popolazioni interessate e da tutte le forze politiche locali. In particolare il disegno di legge allunga di qualche mese i termini di prossima scadenza, e relativi a presentazioni di piani e progetti nonché all'inizio ed al completamento di lavori, che si stanno rivelando impossibili a rispettarsi a causa delle complicate procedure amministrative e tecniche che sottendono la complessa opera di ricostruzione delle zone terremotate. Lo stesso disegno di legge corregge - modificando la lettera *b*) del comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge n. 474 - una evidente svista concernente il periodo in cui è ammessa la riduzione dell'IVA, riduzione che logicamente non può che adeguarsi ai tempi della ricostruzione così come previsti nel successivo articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 474 del 1987, come convertito dalla legge n. 12 del 1988.

Viene inoltre rettificato l'articolo 7 del precedente decreto-legge depurandolo di una condizione (quella della compatibilità con le disposizioni e le priorità regionali) che in pratica si sta appalesando paralizzante ai fini della attuazione dello stesso articolo 7.

Quanto poi alla formulazione dell'articolo 20-*bis*, essa ha dato adito a forti dubbi interpretativi allorché viene confrontata alla precedente normativa di cui all'articolo 13 della legge 219 del 1981. Viene quindi suggerita una integrazione che, estendendo la previsione di legge anche ai comuni gravemente danneggiati, risolve gli interrogativi riferiti alla disciplina concernente questi ultimi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La data del 30 giugno 1988 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è sostituita con quella del 31 dicembre 1988. Il termine per la presentazione del progetto di intervento, di cui al comma 6-*bis* dello stesso articolo 5, è sostituito con quello del 31 dicembre 1988.

2. All'articolo 2, comma 1, dello stesso decreto-legge, così come convertito in legge, con modificazioni, le parole iniziali «È prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle altre «È prorogato alla data del 31 dicembre 1988».

3. All'articolo 4 dello stesso decreto-legge, così come convertito in legge, con modificazioni, al comma 3 le parole «devono essere iniziati entro tre mesi» sono sostituite dalle altre «devono essere iniziati entro nove mesi» e le parole «ed ultimati entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle altre «ed ultimati entro trentasei mesi».

Art. 2.

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, così come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, è aggiunto il seguente comma 1-*ter*:

«1-*ter*. Il termine indicato dall'articolo 1, comma 1, numero 1, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 marzo 1981, n. 219, e successive modificazioni, è prorogato fino al termine di ultimazione

dei lavori di cui all'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12».

2. Conseguentemente è soppressa la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, così come convertito in legge, con modificazioni.

Art. 3.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, al comma 1, dopo le parole «purché abbiano conservato la residenza» sono aggiunte le altre «ed a coloro che, alle stesse date, risultino trasferiti nell'ambito del territorio nazionale per motivi di lavoro».

Art. 4.

1. All'articolo 7 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, sono soppresse le parole «sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti».

Art. 5.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, le parole «non superiori a 200 milioni» sono sostituite dalle altre «non superiori a 300 milioni».

Art. 6.

1. All'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, dopo la parola «disastrati» sono aggiunte le parole «o gravemente danneggiati».